



Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI STEFANO
Via G. Oberdan, 5 - 62029 Tolentino (MC) – Tel e fax 0733/966311
PARTITA IVA: 00887040434 – CODICE FISCALE: BTT SFN 61M16 E228B

2009



Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di aprile pag. 2
- Scade il 20 aprile 2009 il termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille pag. 5
- Approvato un nuovo modello per la richiesta del rimborso Iva trimestrale pag. 8
- Iva per cassa - emanato il decreto attuativo che fissa la decorrenza nelle nuove disposizioni pag.10
- Cessione del contratto di *leasing* auto pag.13
- Sanzioni applicabili per errori nell'applicazione del meccanismo di *reverse charge* pag.16
- Contributi Inps per l'anno 2009 pag.18
- Prova allargata per scomputare le ritenute subite pag.20



Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 aprile al 15 maggio 2009 pag.22

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,5%.

(Istat, Comunicato, 16/03/09)

AGEVOLAZIONI

***Bonus* ricerca e sviluppo: istanze dal 22 aprile 2009**

È stato approvato con il formulario - modello Frs - previsto dall'art.29 del D.L. n.185/08, per accedere alla prenotazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il modello deve essere presentato, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, per prenotare l'accesso alla fruizione del credito d'imposta con riferimento sia ai progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008, sia a quelli attivati successivamente a tale data. Il nuovo modello sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con provvedimento del 29 dicembre 2008. Per fruire del credito d'imposta, i contribuenti interessati devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite soggetti abilitati, il formulario contenente i dati degli investimenti per i quali si richiede l'agevolazione. L'istanza può essere presentata a partire dalle ore 10 del 22 aprile 2009, utilizzando il software "CREDITOFRS", disponibile a partire dal 16 aprile 2009. Per i progetti già avviati alla data del 28 novembre 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro le ore 24 del 22 maggio 2009. Il modello e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili sul sito *web* http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Crediti+imposta/Credito+imposta+investimenti+attivita+ricerca+e+sviluppo.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 24/03/09)

Bonus assunzioni: pronto il modello per il rinnovo dell'istanza di attribuzione del credito

Per i datori di lavoro non ammessi a beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate, è disponibile il modello di rinnovo dell'istanza, R/IAL, da inviare entro il 20 aprile 2009, che deve essere utilizzato per rinnovare la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione. La richiesta del "*bonus* assunzioni" può essere rinnovata solo dai datori di lavoro che hanno già trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l'apposito modello IAL e non ne hanno ottenuto l'accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l'accoglimento parziale, per esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'istanza di rinnovo potrà essere presentata, in via telematica, a partire dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, utilizzando il *software* "RINNOVO IAL" disponibile sul sito *web* http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/Crediti+imposta/Credito+imposta+per+nuove+assunzioni+nelle+aree+svantaggiate/Software+rinnovo+istanza+credito+imposta+assunzioni+aree+svantaggiate/.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 24/03/09)

IVA

Sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi inerenti il *reverse charge*

Tutte le volte in cui, in sede di controllo, l'amministrazione riscontri inadempimenti collegati al meccanismo del *reverse charge*, essa dovrà applicare alternativamente una delle due sanzioni amministrative previste dalla norma, irrogando quella più grave (dal 100% al 200% dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi), qualora l'Iva relativa alla specifica operazione non sia stata in alcun modo assolta. Ugualmente, in caso di ravvedimento spontaneo, il contribuente dovrà versare, ancorché in misura ridotta, la sanzione pari al 100% dell'imposta se la stessa non è stata in alcun modo assolta, ovvero la sanzione pari al 3% se, invece, l'imposta è stata assolta ancorché irregolarmente. In ogni caso, laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.56, 06/03/09)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Comunicazione all'Inail da parte dei datori di lavoro entro il 16 maggio 2009

Il datore di lavoro e i dirigenti di aziende del settore pubblico e privato sono tenuti a comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali rappresentanti vengono designati ed eletti nelle aziende e/o nelle singole unità produttive. La comunicazione all'Inail ha cadenza annuale e va effettuata con riferimento alla singola azienda e per ciascuna unità produttiva in cui, eventualmente, si articola la azienda stessa nella quale opera il rappresentante dei lavoratori e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine, l'istituto ha predisposto un'apposita procedura *on-line* per la segnalazione di tali nominativi, accessibile dal sito dell'Inail attraverso il "Punto cliente". In sede di prima applicazione la scadenza è fissata al 16 maggio 2009: coloro che hanno già inviato le segnalazioni tramite posta o *fax* devono provvedere a rieffettuare la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la procedura *on-line*. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di €500. Il datore di lavoro può anche decidere di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti il nuovo obbligo, affidandosi a un consulente del lavoro.

(Inail, Circolare n.11, 12/03/09)

PRIVACY

Proroga al 30 giugno 2009 per la designazione dell'amministratore di sistema

Il Garante per la *Privacy* ha prorogato il termine per l'adozione da parte di enti, amministrazioni pubbliche e società private delle misure tecniche e organizzative che riguardano la figura degli amministratori di sistema. La nuova scadenza, fissata al 30 giugno 2009, è stata concessa "*tenuto conto anche dell'ampia platea dei soggetti interessati e dei quesiti pervenuti relativi all'esatta interpretazione degli adempimenti*". Nel provvedimento del 27/11/08, il Garante ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici. Le misure da adottare riguardano la registrazione degli accessi con l'adozione di sistemi di controllo che consentano la memorizzazione degli accessi effettuati dagli amministratori ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Per quanto riguarda la verifica dell'attività, deve essere previsto un controllo almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali. Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza (D.P.S.) o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento, 12/02/09)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 20 APRILE 2009 IL TERMINE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL 5 PER MILLE

È partita la campagna 2009 per quei soggetti (enti e associazioni) che possono richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef.
Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con un DPCM, ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, le cui modalità di ammissione sono stabilite da un D.M. dell'Economia e delle Finanze.
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati.
Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.
Si riportano, di seguito, i soggetti interessati all'assegnazione del beneficio.

a) Enti del volontariato: • ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10, D.Lgs. n.460/97); • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art.7 co.1 2 3 e 4, L. n.383/00); associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'art.10 co.1 lett.a), D.Lgs n.460/97;
b) finanziamento agli **enti della ricerca scientifica e dell'università**;
c) finanziamento agli **enti della ricerca sanitaria**;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal **comune di residenza** del contribuente;
e) sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute dal Coni a norma di legge (art.90 L. n.289/02) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Enti di volontariato

I soggetti di cui alla precedente lett.a) possono presentare - ***esclusivamente in via telematica*** - la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite apposito *software* ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.
Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni:

- nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
- che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:
 - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
 - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
 - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.
Sono tenuti a proporre domanda per il 2009 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni 2006 e 2007 ovvero che erano presenti nell'elenco trasmesso dal Coni per l'anno 2008.
Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

Predisposizione degli elenchi

Il DPCM prevede la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

enti di cui alla **lett.a)**	(enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
enti di cui alla **lett.b)**	(enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it;
enti di cui alla **lett.c)**	enti della ricerca sanitaria), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
per i comuni di cui alla **lett.d)**	non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;
per gli enti di cui alla **lett.e)**	(associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

La tempistica

	ENTI DEL VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Presentazione domanda d'iscrizione	**20 aprile 2009**	**20 aprile 2009**
Pubblicazione elenco provvisorio	**28 aprile 2009**	**28 aprile 2009**
Richiesta correzione domande	**5 maggio 2009**	**5 maggio 2009**
Pubblicazione elenco aggiornato	**11 maggio 2009**	**11 maggio 2009**
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	**30 giugno 2009 (*) alle Direzioni Regionali dell'Agenzia**	**30 giugno 2009 (*) agli Uffici territoriali del Coni**

(*) Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPROVATO UN NUOVO MODELLO PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE

Con Provvedimento direttoriale datato 19 marzo 2009, è stato approvato il nuovo modello TR da presentare in relazione alle richieste di rimborso e/o compensazione del credito Iva infrannuale al verificarsi delle condizioni previste dall'art.38-*bis* del DPR n.633/72.
Il nuovo modello - che sostituisce quello in precedenza approvato con Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2008 - dovrà essere utilizzato per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2009, da presentare entro il termine perentorio del prossimo 30 aprile 2009.
Tale modello deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica (obbligo previsto dal D.M. Economia e Finanze del 3 marzo 2008, emanato in attuazione dell'art.1, co.215, della Legge Finanziaria 2008).
Il nuovo modello TR non presenta novità strutturali, ma risulta innovato per quanto riguarda il contenuto delle istruzioni alla sua compilazione. In particolare:

- nella tabella generale dei codici carica viene inserito un nuovo codice "9" relativo al soggetto che presenta la richiesta per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc);
- analogamente a quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione annuale Iva2009, vengono soppressi tutti i riferimenti alle disposizioni dell'art.40 co.8 del D.L. n.331/93 riguardanti il trattamento di alcune prestazioni di intermediazione: tale disposizione, infatti, in aderenza a quanto affermato nella R.M. n.437/E/08, è stata implicitamente abrogata a favore della previsione contenuta nella lett.f-*quinquies*) dell'art.7 del DPR n.633/72. Tale indicazione, interessa la compilazione del rigo TA16 del nuovo modello TR, che per effetto di tale interpretazione non deve più accogliere tali operazioni di intermediazione.

Relativamente all'ipotesi di rimborso costituita dall'acquisto o importazione di beni ammortizzabili (che ai fini del rimborso trimestrale deve soddisfare l'ulteriore condizione di prevalenza dei 2/3 sul totale degli acquisti o informazioni effettuate nel trimestre), occorre ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale:

con la recente **C.M. n.8/E/09**	⇨	l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell'Iva rimborsabile è necessario escludere *"l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza";*

con riferimento ai beni strumentali acquisiti tramite contratto di *leasing*, invece, con la **R.M. n.392/07** (richiamata nelle istruzioni)	⇨	l'Agenzia ha precisato che non deve essere considerata – ai fini della richiesta del rimborso o compensazione del credito trimestrale tramite modello TR - l'Iva relativa ai canoni di locazione finanziaria, in quanto trattasi di beni non ancora di proprietà del soggetto utilizzatore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IVA PER CASSA - EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO CHE FISSA LA DECORRENZA NELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Tutto pronto per l'applicazione del meccanismo noto come "Iva per cassa" da parte di imprese e professionisti: si tratta della possibilità di rinviare il pagamento dell'Iva al momento dell'incasso della fattura per chi cede un bene o presta un servizio (e della contemporanea limitazione alla detrazione da parte di chi acquista un bene o commette un servizio fino al momento del pagamento della fattura stessa).
In relazione alle fatture emesse con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo di fine marzo, sarà quindi possibile applicare le disposizioni introdotte dall'art.7 del D.L. n.185/08 (manovra anticrisi).
Pur costituendo un'interessante opportunità per professionisti ed imprese, occorre, tuttavia, evidenziare come la concreta applicazione di tale meccanismo presenta alcune difficoltà oltre che evidenti complicazioni di tipo amministrativo.
Con la presente informativa, quindi, si intendono illustrare alla gentile Clientela, in forma di rappresentazione schematica, le condizioni che devono sussistere per poter accedere a questa nuova opportunità, invitando coloro che ne risultano interessati a prendere contatto con lo Studio per definire – in particolare sotto il profilo amministrativo - le corrette modalità applicative di tale scelta.

Soggetti interessati	• imprese e professionisti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €200.000; • in caso di inizio attività, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a €200.000;
Superamento limite volume d'affari	• in caso di superamento del limite di €200.000 di volume d'affari, il meccanismo dell'Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni effettuate (fatturate) successivamente al superamento; • restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell'Iva per cassa;
Operazioni interessate	• il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti (titolari di partita Iva) che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
Operazioni escluse	Sono escluse dal meccanismo dell'Iva per cassa le: • operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori; • operazioni poste in essere nei confronti di imprese individuali e/o professionisti singoli che acquistano beni o servizi nella "sfera privata"; • operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'Iva; • operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'Iva applicando il cosiddetto sistema dell'inversione contabile (detto comunemente "*reverse charge*");

	• operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola "sfera istituzionale" della loro attività;
Esigibilità rinviata al momento del pagamento	• l'imposta diviene esigibile (quindi, dovuta) all'atto dell'incasso del corrispettivo: i soggetti che emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'Iva; • l'imposta diviene esigibile (quindi, detraibile) all'atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che riceveranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'Iva;
Rilevanza degli acconti	• in caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l'imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione;
Rinvio dell'esigibilità non oltre 1 anno	• l'Iva indicata in fattura diviene <u>in ogni caso</u> esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; ***ECCEZIONE:*** Nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, il limite dell'anno non opera;
Applicazione facoltativa per singola operazione	• il differimento dell'esigibilità dell'Iva è facoltativo e non obbligatorio; • i soggetti interessati potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno tale differimento;
Scelta da esprimere obbligatoriamente in fattura	• per rendere operativa la scelta del differimento in relazione a ciascuna fattura occorre obbligatoriamente annotare nel documento la seguente dicitura: "*operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art.7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009*";
Adempimenti per il cedente o prestatore	• le fatture emesse devono essere, come quelle ad esigibilità immediata, annotate nel registro di cui all'art.23, DPR n.633/72 entro 15 gg. dalla data di emissione; • l'imposta indicata in tali fatture concorre a formare il volume d'affari nel periodo di riferimento, mentre sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo; • le fatture emesse vanno annotate in via definitiva nei registri Iva con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili – ai fini del rinvio dell'obbligo del pagamento dell'imposta. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali;

Adempimenti per l'acquirente o committente	• le fatture ricevute vanno annotate nei normali registri Iva degli acquisti, sui quali esse dovranno essere distintamente indicate rispetto a quelle ordinarie, appunto perché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. Nulla vieta che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell'art.39, DPR n.633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CESSIONE DEL CONTRATTO DI *LEASING* AUTO

Prendendo spunto da un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, si coglie l'occasione per ricordare il trattamento Iva/dirette della cessione del contratto di *leasing*, con specifico riferimento al caso di contratto riguardante un'autovettura.

Ciò premesso, si segnala che la cessione della vettura (o di un contratto di *leasing* relativo ad una vettura) è sempre situazione decisamente delicata dal punto di vista fiscale; si invita pertanto la gentile clientela, **PRIMA di effettuare tale operazione**, onde evitare spiacevoli sorprese fiscali, a contattare lo Studio per verificare sia il corretto trattamento Iva, ma soprattutto **verificare quali siano gli accorgimenti necessari per ottimizzarne il trattamento fiscale**.

Il corrispettivo per la cessione del contratto

I contratti di *leasing* normalmente stipulati dalle aziende, specialmente in relazione al caso della autovetture, hanno tendenzialmente due caratteristiche:

1. una durata inferiore alla vita utile del bene;
2. un prezzo di riscatto previsto nel contratto inferiore (anche di molto) al reale valore del bene al momento in cui il contratto stesso terminerà.

Conseguentemente, i canoni periodici e il maxicanone iniziale che vengono pagati dall'utilizzatore non si riferiscono al solo diritto di utilizzare il bene, ma in sé hanno anche una componente legata all'acquisto della vettura. Pertanto, quando l'intestatario del contratto consente ad un terzo il diritto a subentrare nel contratto (spesso a ridosso della scadenza), egli pretenderà che tale soggetto gli corrisponda un importo (tendenzialmente pari al valore di mercato del bene al netto degli oneri che il compratore si è accollato, ossia il valore di riscatto e i canoni a scadere).

Tale pagamento è il corrispettivo pagato dall'acquirente per la cessione del contratto: vediamo ora il relativo trattamento fiscale.

Il trattamento ai fini Iva

Se la cessione del contratto è avvenuta a fronte di un corrispettivo, essa è considerata prestazione di servizi, quindi al corrispettivo deve essere applicata **Iva** nella misura del **20%**; dovrà essere assoggettato ad Iva **l'importo effettivamente richiesto dal cedente**.

Al riguardo, la C.M. n.8/E/09 ha chiarito che se in relazione ai canoni di locazione della vettura l'Iva è stata detratta solo in parte, allora anche il corrispettivo di cessione del contratto sarà assoggettato ad Iva nella medesima proporzione: se sui canoni l'Iva è stata detratta al 40%, anche il corrispettivo per la cessione del contratto sarà soggetto ad Iva per il 40% del suo ammontare. Secondo l'Agenzia, si applica in maniera estensiva una regola (art.13 del DPR n.633/72) prevista per la cessione dell'autovettura che era stata acquistata direttamente dal contribuente.

ESEMPIO

Canoni periodici	→ Iva detratta al 40%
Corrispettivo di cessione del contratto	→ €1.000

Il corrispettivo di cessione dovrà essere assoggettato ad Iva solo per il 40%: quindi solo su €400 sarà applicata Iva nella misura del 20%. L'Iva che dovrà essere addebitata dal cedente il contratto è pertanto pari ad €80.

Poiché la cessione del contratto relativo ad un'autovettura è stata equiparata alla cessione diretta dell'autovettura, la necessaria conseguenza è quella per cui l'**acquirente** ha diritto a **detrarre** l'imposta in base alle regole previste per l'acquisto dell'autovettura (quindi, di regola, la detrazione sarà ammessa nel limite del **40%**).

Il trattamento ai fini delle imposte dirette

Il corrispettivo da cessione del contratto è componente imponibile; al riguardo è prevista una disposizione nell'art.88 del Tuir, volta ad evitare manovre elusive, secondo cui *"… In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva."* In altre parole, indipendentemente da quale sia il corrispettivo di vendita, il cedente dovrà tassate un importo pari al valore normale del bene che va a cedere, ridotto dei canoni residui e dal prezzo di riscatto attualizzati.
Pertanto, qualora il prezzo di cessione sia inferiore a tale importo, la differenza sarà oggetto di variazione in aumento in dichiarazione.

ESEMPIO

Valore normale del bene alla data di cessione	= €10.000
Canoni a scadere attualizzati	= €2.300
Prezzo di riscatto attualizzato	= €900
Sopravvenienza attiva	→€10.000 - €2.300 - €900 = **€6.800**
Prezzo di cessione del contratto	= €5.000
Ulteriore tassazione dichiarazione dei redditi	→€6.800 - € 5.000 = **€1.800**

Ovviamente, se il corrispettivo è superiore o uguale a tale valore, non vi sarà alcun componente imponibile aggiuntivo oltre al provento incassato.

Si deve quindi ricordare che, quando si cede un contratto di *leasing*, non vi è alcun vantaggio in termini di tassazione nel prevedere un basso corrispettivo.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate non si è mai espressa circa l'imponibilità del provento conseguito in sede di cessione del contratto; per quanto riguarda la cessione di una vettura in proprietà esiste una disposizione che consenta di tassare solo in parte la plusvalenza conseguita (in ragione di quanti ammortamenti sono stati precedentemente dedotti). La medesima disposizione non è espressamente prevista nel caso di cessione del contratto.

Cessione di autovettura riscattata

Si coglie l'occasione anche per ricordare la posizione dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n.47/E/08) in merito al trattamento da riservare alla plusvalenza realizzata in sede di c**essione di un'autovettura riscatta**:

- se la cessione avviene entro il periodo d'imposta in cui viene riscattato il bene, la plusvalenza è imponibile nello stesso rapporto tra canoni dedotti e canoni pagati (trattandosi di bene a deducibilità limitata, i canoni sono stati dedotti solo in parte);
- se la cessione avviene in un periodo successivo, quindi alla fine del periodo d'imposta (ed eventualmente in quelli successivi) in cui la vettura è stata ammortizzata, la plusvalenza è imponibile nel rapporto esistente tra ammortamenti dedotti e ammortamenti totali stanziati a conto economico (anche gli ammortamenti vengono infatti dedotti solo in parte).

Nel caso in cui il costo originario della vettura sia superiore al limite fiscale (€18.076), e il prezzo di riscatto sia inferiore a tale limite, la seconda situazione risulta penalizzante perché aumenta la percentuale di plusvalenza imponibile rispetto a quanto dedotto. Tale soluzione è tanto più penalizzante quanto più il valore originario della vettura è elevato e quanto più è basso il prezzo di riscatto.

Pertanto, se viene **riscattata un'autovettura** e c'è l'intenzione di cederla nel breve periodo, conviene che la cessione avvenga **entro la fine del periodo d'imposta in cui questa è stata riscattata**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SANZIONI APPLICABILI PER ERRORI NELL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI *REVERSE CHARGE*

L'inversione contabile (*c.d. reverse charge*) è strumento sempre più utilizzato dal Legislatore nazionale per evitare la perpetrazione di frodi da riscossione nel campo Iva; si tratta, in buona sostanza, di evitare che un soggetto incassi l'imposta dalla controparte, senza poi riversarla all'erario, restando invece impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo in capo all'acquirente o committente.
Il rimedio proposto è quello dello spostamento dell'obbligo di applicazione del tributo dal soggetto attivo (cedente o prestatore) a quello passivo (acquirente o committente); quest'ultimo, pertanto, dovrà integrare la fattura con l'esposizione dell'Iva ad aliquota di legge e provvedere alla sua registrazione sul libro Iva vendite (obbligo) e sul libro Iva acquisti (facoltà).
Casi tipici di applicazione dell'inversione contabile si riscontrano nel campo dei rottami, dei subappalti in edilizia, degli acquisti di fabbricati strumentali, oltre che nelle frequenti ipotesi di acquisti intracomunitari.
A tale adempimento, a decorrere dal 01.01.08, corrisponde uno specifico regime sanzionatorio volto ad assicurare l'effettiva applicazione delle prescrizioni, senza gravare in modo eccessivamente pesante sui soggetti che, pur sbagliando, non arrechino materiale danno all'erario.
In un recente documento di prassi, l'Amministrazione ha chiarito (diversamente da quanto solitamente accadeva in sede di verifica fiscale) che l'omessa procedura dell'inversione contabile non pregiudica, in capo al contribuente, il diritto alla detrazione dell'imposta che sarebbe scaturita dalla registrazione della fattura integrata sul libro Iva acquisti; ciò anche quando la contestazione avvenga oltre il termine massimo biennale per l'esercizio del diritto alla detrazione.
Nella tabella che segue si riportano le differenti ipotesi riscontrabili.

VIOLAZIONE	CONSEGUENZE SANZIONATORIE
❶ Mancata integrazione della fattura correttamente ricevuta senza Iva	**SANZIONE** dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di €258
	EFFETTO SULLA DETRAZIONE Il contribuente, in caso di accertamento, conserva il diritto a vedersi riconosciuta la detrazione, in assenza di diverse limitazioni oggettive o soggettive alla stessa
❷ Cedente o prestatore che addebita irregolarmente l'imposta senza provvedere al suo versamento	**SANZIONE** 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di €258 (scatta la responsabilità solidale tra i due soggetti per la sanzione e per l'Iva non versata)
	EFFETTO SULLA DETRAZIONE Rimane fermo il diritto alla detrazione dell'imposta, ovviamente se il documento viene registrato ed in assenza di altre limitazioni

❸ Imposta irregolarmente assolta dal cessionario /committente o dal cedente/prestatore, senza danno per l'erario	**SANZIONE** sanzione del 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con minimo di €258 con responsabilità **EFFETTO SULLA DETRAZIONE** Il contribuente, in caso di accertamento, conserva il diritto a vedersi riconosciuta la detrazione, in assenza di diverse limitazioni oggettive o soggettive alla stessa
❹ Cedente o prestatore che non emette la fattura per un'operazione in *reverse*	**SANZIONE** sanzione dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati **REGOLARIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE** Rimane fermo l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'operazione con emissione di fattura denuncia, applicando comunque l'inversione contabile

Alla luce di quanto sopra, non sfuggirà alla clientela l'importanza di prestare la massima attenzione alle ipotesi elencate; appare doveroso, pertanto, richiamare ancora una volta l'attenzione alla necessità di verificare la correttezza delle procedure interne onde evitare le sanzioni del caso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUTI INPS PER L'ANNO 2009

L'Inps, con la circolare n.16/09, ha illustrato come ogni anno la misura delle aliquote contributive, nella fattispecie quelle in vigore per il 2009 per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS. Con l'occasione, nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione dell'adempimento.

<table>
<tr><th colspan="2">IVS Commercianti e Artigiani</th></tr>
<tr><td>I soggetti interessati</td><td>I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti devono versare i contributi in base al reddito d'impresa, denunciato ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi si riferiscono. I contributi sono dovuti entro limiti minimi e massimi di reddito.</td></tr>
<tr><td>I contributi fissi e a percentuale</td><td>Il contributi dovuti dagli iscritti si dividono in:
- contributi fissi che vanno versati sul reddito minimale in quattro rate trimestrali;
- contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato e per i quali è dovuto anche il versamento in acconto per l'anno successivo. L'acconto deve essere determinato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente.</td></tr>
<tr><td>Minimale</td><td>Ai fini contributivi il limite minimo di reddito per il 2009 è pari a €14.240,00.</td></tr>
<tr><td>Versamenti</td><td>I versamenti devono essere effettuati:
- per i contributi fissi il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre 2009 e il 16 febbraio 2010;
- per i contributi a percentuale il saldo deve essere corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte (16 giugno/16 luglio) a saldo. L'acconto va versato in due rate uguali di cui la prima da effettuarsi con il saldo e la seconda entro il 30 novembre.
Il versamento viene effettuato tramite modello F24 che l'Inps spedisce al contribuente già precompilato.</td></tr>
<tr><td>Contributi a percentuale - Artigiani</td><td>Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2009 è fissato in €91.507,00.
<table>
<tr><th>Reddito di impresa</th><th>Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni</th><th>Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni</th></tr>
<tr><td>da €14.240,01
fino a €42.069,00</td><td>20,00%</td><td>17,00%</td></tr>
<tr><td>oltre €42.069,01
fino a €70.115,00*</td><td>21,00%</td><td>18,00%</td></tr>
</table>
* Il massimale contributivo annuo diventa di €91.507,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Contributi a percentuale - Commercianti</td><td>Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2009 è fissato in € 91.507,00.
<table>
<tr><th>Reddito di impresa</th><th>Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni</th><th>Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni</th></tr>
<tr><td>da €14.240,01 fino a €42.069,00</td><td>20,09%</td><td>17,09%</td></tr>
<tr><td>oltre €42.069,01 fino a €70.115,00*</td><td>21,09%</td><td>18,09%</td></tr>
</table>
* Il massimale contributivo annuo diventa di €91.507,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.</td></tr>
<tr><td>Impresa familiare</td><td>Nell’ipotesi in cui il titolare dell’impresa eserciti la stessa nella forma di impresa familiare, i contributi fissi sono versati dal titolare anche per conto dei collaboratori. Gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.</td></tr>
<tr><td>Attività di affittacamere</td><td>Coloro che esercitano l’attività di affittacamere (nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo; cfr. circolare Inps n.12/04) non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito. I soggetti in questione quindi sono tenuti al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a €0,62 mensili.</td></tr>
</table>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROVA ALLARGATA PER SCOMPUTARE LE RITENUTE SUBITE

Riprendendo le precedenti informative con le quali rammentavamo l'importanza dell'acquisizione della certificazione delle ritenute subite ai fini del loro scomputo in dichiarazione, possiamo ora segnalare una recente e condivisibile presa di posizione dell'Agenzia in merito alla problematica in oggetto.
A seguito di numerose richieste di chiarimenti, infatti, è stato finalmente affermato che, in sede di controllo, lo scomputo della ritenuta sarà giudicato corretto se comprovato (alternativamente) in una delle due seguenti forme:

MODALITÀ DI PROVA DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA	
1° MODALITÀ	Esibizione all'Ufficio della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta;
2° MODALITÀ	Esibizione all'Ufficio: 1. della fattura dalla quale si evinca la presenza della ritenuta; 2. della documentazione bancaria dalla quale si evinca l'avvenuto pagamento per la somma al netto della ritenuta; 3. di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui il contribuente dichiari che il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata.

Con l'occasione, è bene rammentare che la modalità alternativa proposta dall'Agenzia delle Entrate non è sempre di agevole utilizzo; basta pensare alle fatture emesse senza indicazione della ritenuta (dato non obbligatorio ai fini fiscali), oppure alla mancanza di una documentazione bancaria attestante il pagamento (ad esempio per le somme riscosse in contanti, oppure per i pagamenti cumulativi o frazionati, ecc.). Tali indicazioni, ovviamente, dovranno essere attentamente valutate al fine di poter eventualmente disporre, in futuro, di tutti gli elementi che suffraghino la correttezza del proprio operato.
Nel richiamare l'attenzione della clientela sull'importanza e maggior semplicità di richiedere la certificazione (che è pur sempre un adempimento obbligatorio previsto dal DPR n.322/98), proponiamo un *fac-simile* di dichiarazione da predisporre nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia adempiuto al proprio obbligo fiscale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art.47, DPR n.445/00)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a

(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____

(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via_____ n. __

(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76, DPR n.445/00

DICHIARA

1. di avere emesso e regolarmente contabilizzato la fattura n. …. del ….. nei confronti di ……., come da copia allegata alla presente;
2. di avere incassato il corrispettivo di € …… al netto della ritenuta d'acconto di € …….. in data …….., come risulta dalla documentazione bancaria allegata;
3. di non avere ricevuto la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta da parte del sostituto;
4. che la documentazione prodotta in copia di cui al precedente punto 2) è riferita esclusivamente alla fattura richiamata e che a fronte della stessa non vi sono altri pagamenti da parte del sostituto

(luogo, data)

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante
……..

Ai sensi dell'art.38, DPR n.445/00, la dichiarazione è sottoscritta e consegnata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Circolare n° 04/2009

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile al 15 maggio 2009, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Mercoledì 15 aprile

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Scade il 15 aprile il termine per effettuare il ravvedimento operoso degli omessi o carenti versamenti unificati non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 marzo 2009. La sanzione è ridotta ad 1/12 del minimo (pari al 2,50%) e deve essere corrisposta unitamente agli interessi moratori al tasso legale (attualmente del 3%) con maturazione giornaliera

Giovedì 16 aprile

- **Versamenti Iva**

Scade giovedì **16 aprile,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6003), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 aprile 2009,** i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la **seconda rata** riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso, l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 16 marzo.
I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 aprile** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 aprile 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre giovedì **16 aprile** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento ricevute**

Scade il **16 aprile** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Lunedì 20 aprile

- **Iscrizione elenchi cinque per mille**

Ultimo giorno per l'invio delle domande di iscrizione, esclusivamente in via telematica, alle liste dei soggetti ai quali è possibile destinare il 5 per mille dell'Irpef da parte di enti di volontariato, ricerca scientifica, e dell'universitaria; associazioni sportive dilettantistiche nonché enti di sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente.

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di marzo**

Il **20 aprile 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade sempre il **20 aprile** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché di quella riferita al I° trimestre 2009 per i soggetti trimestrali.

Mercoledì 22 aprile

- **Presentazione istanze credito d'imposta ricerca e sviluppo**

A partire dalle **ore 10.00 del giorno 22 aprile 2009** è possibile presentare, da parte delle imprese di tutti i settori di attività, del formulario (modello FRS) per la richiesta di accesso alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, previsto dalla Finanziaria 2007. L'istanza va presentata, in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Giovedì 30 aprile

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al I° trimestre 2009**

Il **30 aprile 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

Il giorno **30 aprile** scade il termine per la presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730 e della busta contenente la destinazione del 5 o dell'8 per mille dell'Irpef.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale**

Il **30 aprile 2009** scade il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2009. Sul punto si ricorda che con Provvedimento del 19.03.09 è stata approvata una nuova versione del modello Iva TR. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Si veda l'approfondimento nella presente circolare.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Richiesta attribuzione "*Bonus* straordinario per famiglie a basso reddito"**

I titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente possono presentare gratuitamente, al sostituto d'imposta o ente pensionistico, anche mediante gli intermediari abilitati richiesta di attribuzione "*Bonus* straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007. L'istanza va presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate. È possibile rivolgersi gratuitamente anche agli intermediari abilitati.

Entro la medesima data, gli enti pensionistici e i sostituti d'imposta devono trasmettere le richieste di *bonus* ricevute (con riferimento alla situazione familiare e reddituale 2007).

- **Presentazione MUD 2009**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione alla CCIAA del modello MUD 2009, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività. Il modello può essere compilato su supporto cartaceo e inviato a mezzo posta o consegnato direttamente alla Camera di commercio o su supporto informatico e inviato telematicamente.

- **Comunicazione compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private**

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate da parte delle **strutture sanitarie private**, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati.

- Versamento della seconda rata dell'imposta comunale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap).

Venerdì 15 maggio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma